Gazzetta ufficiale

L 62

44º anno

2 marzo 2001

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	Regolamento (CE) n. 417/2001 della Commissione del 1º marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
	* Regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione, del 1º marzo 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali (¹)
	Regolamento (CE) n. 419/2001 della Commissione, del 1º marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000
	Regolamento (CE) n. 420/2001 della Commissione, del 1º marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000
	Regolamento (CE) n. 421/2001 della Commissione, del 1º marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000
	Regolamento (CE) n. 422/2001 della Commissione, del 1º marzo 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000
	Regolamento (CE) n. 423/2001 della Commissione, del 1º marzo 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000
	Regolamento (CE) n. 424/2001 della Commissione, del 1º marzo 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Commissione
	2001/170/CE:
	* Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2001, concernente l'articolo 21 del disegno di legge regionale (Regione Sicilia) n. 368.2.XII «Disposizioni organiche in materia di pesca e di attività marinare. Norme in materia di acque interne» (¹) [notificata con il numero C(2001) 163]
1	(¹) Testo rilevante ai fini del SEE
1	(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.



C		(segue)
S omm	ario i	comioi
JUILIII	iai io i	SUPULI

2001/171/CE:

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 417/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2001

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

 In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	109,4
	204	45,2
	212	95,4
	624	127,8
	999	94,4
0707 00 05	052	91,6
	999	91,6
0709 90 70	052	106,3
	204	70,6
	999	88,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	66,3
	204	45,8
	212	49,8
	624	53,4
	999	53,8
0805 30 10	600	53,3
	999	53,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	111,1
	400	83,4
	404	77,9
	508	93,2
	512	108,6
	720	121,1
	728	101,4
	999	99,5
0808 20 50	388	74,8
	400	98,8
	512	78,2
	528	78,1
	720	54,6
	999	76,9

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 418/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2001

concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (¹), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione (²), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- La direttiva 70/524/CEE dispone che possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi previo esame di una domanda inoltrata ai sensi dell'articolo 4 della stessa direttiva.
- (2) A norma dell'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva, nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi possono essere autorizzati provvisoriamente se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A, lettere da b) ad e), della direttiva e se, in base ai risultati disponibili, si possa ritenere che nell'alimentazione animale producono uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a). Per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva, l'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni.
- (3) Dall'esame dei fascicoli presentati emerge che i nuovi preparati di microrganismi e di enzimi, nonché i nuovi impieghi di preparati di microrganismi e di enzimi, descritti negli allegati I e II del presente regolamento, soddisfano le condizioni di cui sopra e possono pertanto essere provvisoriamente autorizzati per un periodo di quattro anni.
- (4) A norma dell'articolo 2, lettera aaa), della direttiva 70/524/CEE, le autorizzazioni dei coccidiostatici vanno associate al responsabile della loro immissione sul mercato.
- (5) A norma dell'articolo 9 B della direttiva 70/524/CEE, le autorizzazioni di tali sostanze sono concesse per un periodo di 10 anni dalla data in cui ha effetto l'autorizzazione definitiva, purché risultino soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 3 della stessa direttiva.
- (6) Dall'esame del fascicolo presentato emerge che il coccidiostatico di cui all'allegato III del presente regolamento soddisfa le condizioni dell'articolo 3 A se impiegato per le categorie di animali e secondo le modalità specificate nello stesso allegato.

- (7) L'esame dei fascicoli indica l'eventuale necessità di introdurre determinate procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi. Tale protezione va comunque garantita con l'applicazione della direttiva 89/ 391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989 (³), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e le relative direttive particolari.
- (8) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità dei preparati di enzimi e di microrganismi, nonché del coccidiostatico e in merito agli effetti positivi che quest'ultimo ha sulla produzione animale, alle condizioni indicate negli allegati.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» elencati nell'allegato I del presente regolamento sono autorizzati quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» elencati nell'allegato II del presente regolamento sono autorizzati quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 3

L'additivo appartenente al gruppo «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» elencato nell'allegato III del presente regolamento è autorizzato quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º marzo 2001.

⁽¹) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. (²) GU L 319 del 16.12.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

Gaz	
Gazzetta uffici	

N. (o n. CE)	E) Additivo Formula chimica, descrizione Specie o cate-		Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata		
		,	goria di animali		CFU/kg di alin	nento completo		dell'autorizzazione
20	Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 (rapporto di 1/1)	Miscela di Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis contenente un minimo di $3.2\times10^9~\text{CFU/g}~\text{di additivo} \\ (1.6\times10^9~\text{CFU/g}~\text{di ciascun} \\ \text{batterio})$	Vitelli	6 mesi	1,28 × 10 ⁹	1,6 × 10°	Nelle istruzioni per l'uso dell'ad- ditivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	28.2.2005
21	Enterococcus faecium DSM 3530	Preparato di Enterococcus faecium contenente un minimo di 2.5×10^9 CFU/g	Vitelli	6 mesi	1 × 10°	1 × 10°	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	28.2.2005

ALLEGATO I

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo Unità di a	Tenore massimo ttività/kg	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
23	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) avente un'attività minima di: Solido: 70 000 IFP (¹)/g Liquido: 7 000 IFP/ml	Tacchini da ingrasso	_	di alimento 700 IFP		Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 400 IFP Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento	28.2.2005
			Galline ovaiole	_	840 IFP	_	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Dose raccomandata per kg di alimento completo: 840 IFP Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento	28.2.2005
27	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 529.94) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 526.94) avente un'attività minima di: Solido: 200 000 BXU (²)/g 200 000 BU (³)/g Liquido: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Suinetti	2 mesi	7 500 BXU 7 500 BU		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 7 500-15 000 BXU 7 500-15 000 BU 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto betaglucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento	28.2.2005

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo Unità di a di alimento		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
28	3-Fitasi EC 3.1.3.8	Preparato di 3-fitasi prodotto da Tricho- derma reesei (CBS 528.94) avente un'atti- vità minima di: Solido: 5 000 PPU (*)/g Liquido: 1 000 PPU/g	Polli da ingrasso	_	500 PPU	_	 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Dose raccomandata per kg di alimento completi: 500-750 PPU Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,22 % di fosforo legato alla fitina 	28.2.2005
30	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Penicillium funiculosum (IMI SD 101) avente un'attività minima di: Polvere: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 000 U (5)/g Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 400 U (6)/g Liquido: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U/ml Endo-1,4-beta-xilanasi: 350 U/ml	Tacchini da ingrasso	_	Endo-1,3(4)- beta-gluca- nasi: 100 U Endo-1,4- beta-xilanasi: 70 U	_	 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento 	28.2.2005
			Galline ovaiole		Endo-1,3(4)- beta-gluca- nasi: 100 U Endo-1,4- beta-xilanasi: 70 U	_	 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo o il 30 % di frumento 	28.2.2005

2.3.2001

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 62/7

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo Unità di a di alimento		- Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
			Suini da ingrasso		Endo-1,3(4)- beta-gluca- nasi: 100 U Endo-1,4- beta-xilanasi: 70 U	_	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo o il 60 % di frumento	28.2.2005
59	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6 Subtilisina EC 3.4.21.62 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glucanasi e alfa-amilasi prodotti da Bacillus amyloli-quefaciens (DSM 9553), subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107), poligalatturonasi prodotto da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) avente un'attività minima di: Endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U (7)/g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U (8)/g Subtilisina: 4000 U (10)/g Alfa-amilasi: 400 U (10)/g Poligalatturonasi: 25 U (11)/g	Polli da ingrasso	_	Endo-1,4- beta-xilanasi: 300 U Endo-1,3(4)- beta-gluca- nasi: 150 U Subtilisina: 4 000 U Alfa-amilasi: 400 U Poligalat- turonasi: 25 U	_ _ _ _	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U subtilisina: 4 000 U alfa-amilasi: 400 U poligalatturonasi: 25 U Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di mais	28.2.2005
60	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) avente un'attività minima di: Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U (7)/ml Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 50 U (8)/ml	Polli da ingrasso	_	Endo-1,4- beta-xilanasi: 500 U Endo-1,3(4)- beta-gluca- nasi: 5 U	_	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 500-2 500 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 5-25 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di orzo e il 40 % di frumento	28.2.2005

L 62/8

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

2.3.2001

Gazzetta	
ı ufficiale	
delle	
Sazzetta ufficiale delle Comunità europee	
europee	

N. (o n.	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di	Età	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata
CE)	Auditivo	rottinua cilillica, descrizione	animali	egoria di massima	Unità di ai di alimento		Aute usposizioni	dell'autorizzazione
61	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 529.94), endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 526.94) avente un'attività minida di: Polvere: Endo-1,4-beta-xilanasi: 17 000 BXU (²)/g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 11 000 BU (³)/g Liquido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 22 000 BXU/g Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 15 000 BU/g	Polli da ingrasso	_	Endo-1,4- beta-xilanasi: 17 000 BXU Endo-1,3(4)- beta-gluca- nasi: 11 000 BU	_	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 17 000 BXU endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 11 000 BU Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo e il 55 % di frumento	28.2.2005

^{(1) 1} IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.

^{(2) 1} BXU è il quantitativo di enzima che liberano 0,06 microgrammi-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.

^{(3) 1} BU è il quantitativo di enzima che liberano 0,06 microgrammi-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.

^{(*) 1} PPU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di fosfato inorganico a partire da filato di sodio, al minuto, con pH 5,0 e a 37 °C.

^{(2) 1} U è il quantitativo di enzima che liberano 5,55 microgrammi-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio) a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C.

^{(9) 1} U è il quantitativo di enzima che liberano 4,00 microgrammi-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio) a partire xilano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.

^{(1) 1} U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.

^{(9) 1} U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 30 °C.

^{(9) 1} U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di composto fenolico (equivalenti tirosina) a partire da substrato di caseina, al minuto, con pH 7,5 e a 40 °C.

^{(10) 1} U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di legami di glucosio a partire da un substrato di polimero amilaceo reticolato non solubile in acqua, al minuto, con pH 6,5 e a 37 °C.

^{(11) 1} U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di materiale riduttore (equivalenti acido galatturonico) a partire da substrato poli D-galatturonico, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di regi- strazione del responsabile della commercializzazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima		Tenore massimo za attiva/kg di completo	- Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
E771	Janssen Animal Health B.V.B.A	Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) Diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix)	Composizione dell'additivo Diclazuril: 0,5 g/100 g Farina di soia: 99,25 g/100 g Polividone K 30: 0,2 g/100 g Idrossido di sodio: 0,0538 g/100 g Diclazuril: 0,2 g/100 g Farina di soia: 39,7 g/100 g Polividone K 30: 0,08 g/100 g Idrossido di sodio: 0,0215 g/100 g Farinetta di frumento: 60 g/100 g Sostanza attiva Diclazuril, C ₁ ,H ₂ Cl,N ₄ O ₂ , (±)-4-chlorofenil[2,6-dicloro-4-(2,3,4,5-tetraidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazina-2-yl)fenil]acetonitrile, numero CAS: 101831-37-2, Impurezze associate: Composto di degradazione (R064318): ≤ 0,2 % Altre impurezze (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % singolarmente Totale impurezze: ≤ 1,5 %	Tacchini da ingrasso	12 setti- mane	1	1	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	28.2.2011

REGOLAMENTO (CE) N. 419/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2001 (6).
- A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/ (2) 95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (4) conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 23 febbraio al 1º marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 9,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16. GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

GU L 43 del 14.2.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 420/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4), e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione (5).
- A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/ (2) 95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

- tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione (3) dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 23 febbraio al 1º marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 11,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16. GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 421/2001 DELLA COMMISSIONE del 1º marzo 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/ 2000 della Commissione (5).
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/ 95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

- tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione (3) dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 23 febbraio al 1º marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16. GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 422/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2001

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4), e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione (5).
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (4) conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 23 febbraio al 1º marzo 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16. GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 423/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4),

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia (5), modificato dal regolamento (CE) n. 393/2001 (6), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/ (2)2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione (3) dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 23 febbraio al 1º marzo 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 39,97 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

GU L 249 del 4.10.2000, pag. 1 GU L 58 del 28.2.2001, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 424/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2001

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/ 98 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/2001 (6).

L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59. GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22. (6) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 41.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 1º marzo 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto		
1701 11 10 (¹)	24,57	4,01		
1701 11 90 (¹)	24,57	9,25		
1701 12 10 (¹)	24,57	3,82		
1701 12 90 (¹)	24,57	8,82		
1701 91 00 (²)	22,99	14,31		
1701 99 10 (²)	22,99	9,22		
1701 99 90 (²)	22,99	9,22		
1702 90 99 (3)	0,23	0,41		

⁽¹) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2001

concernente l'articolo 21 del disegno di legge regionale (Regione Sicilia) n. 368.2.XII «Disposizioni organiche in materia di pesca e di attività marinare. Norme in materia di acque interne»

[notificata con il numero C(2001) 163]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/170/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al suddetto articolo,

considerando quanto segue:

Procedimento

- (1) Con lettera del 10 aprile 1997, registrata presso la Commissione il 17 aprile 1997, le autorità italiane hanno notificato il disegno di legge in questione (fascicolo N 250/97). Con lettera del 20 giugno 1997, protocollata dalla Commissione il 30 giugno 1997, dette autorità hanno trasmesso le informazioni complementari richieste.
- (2) In data 30 luglio 1997, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'articolo 21 «Aiuti all'occupazione» del disegno di legge regionale (Regione Sicilia) n. 368.2.XII «Disposizioni organiche in materia di pesca e di attività marinare. Norme in materia di acque interne» [lettera alle autorità italiane n. SG(97) D/7090 del 18 agosto 1997].
- (3) Il 13 gennaio 1998, le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni chieste dalla Commissione. L'Associazione armatori della pesca ha inviato alcune osservazioni in data 6 settembre 1997, mentre nessuna osservazione è pervenuta alla Commissione da parte degli altri Stati

membri e di eventuali terzi interessati. Alle informazioni chieste in data 1º febbraio 1999, 17 aprile e 1º agosto 2000, il governo italiano ha risposto in data 29 maggio e 2 ottobre 2000.

Descrizione degli aiuti

- 4) L'articolo 21 del disegno di legge regionale n. 368.2.XII dispone quanto segue:
 - «1. Ai lavoratori dipendenti delle imprese di pesca interessate alle limitazioni di cui all'articolo 13 della presente legge e che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di quattro milioni e ottocentomila lire annue, rivalutabili.
 - 2. Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia, nonché quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni. Le cause di forza maggiore verranno individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
 - 3. Le provvidenze di cui al precedente comma 1 sono estese ai pescatori e armatori, singoli o associati, che siano proprietari per almeno 13 carati, ridotti a 12 in caso di comproprietà con l'altro coniuge, di natanti aventi stazza lorda non superiore a 30 tsl, che esercitano la pesca artigianale, così come definita al precedente articolo 16, e che siano iscritti da almeno un anno nei compartimenti marittimi della Regione siciliana.»

(5) Questa disposizione è intesa a salvaguardare l'occupazione nel settore della pesca. In effetti i lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca interessate dalle limitazioni di cui all'articolo 13 della legge (adeguamento delle attività alle risorse disponibili, tramite limitazioni applicabili ai periodi di pesca, agli attrezzi da utilizzare, alle specie e alle zone nonché al numero e alle caratteristiche delle navi), che hanno effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, ricevono un aiuto forfettario.

IT

(6) L'aiuto in questione è esteso a pescatori e armatori, singoli o associati, proprietari di pescherecci aventi stazza lorda inferiore a 30 tsl, che esercitano la pesca artigianale (ossia con natanti aventi stazza lorda non superiore a 30 tsl e senza far uso dello strascico o del cianciolo) e che sono iscritti da almeno un anno nei compartimenti marittimi della Regione siciliana (articolo 21, paragrafo 3, del disegno di legge regionale n. 368.2.XII).

Valutazione

- (7) Nella sua lettera concernente l'avvio del procedimento, la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane di abolire gli aiuti previsti all'articolo 21, paragrafo 3, a favore di pescatori e armatori, singoli o associati.
- (8) La Commissione ha ritenuto infatti che detti aiuti a favore di pescatori e armatori, singoli o associati, costituissero aiuti al funzionamento, contrari alle norme generali in materia di concorrenza, in quanto intesi a ridure l'onere dei costi a carico dell'impresa nel quadro della sua gestione corrente o delle attività normalmente svolte.
- (9) In una riunione con i servizi della Commissione che si è svolta il 24 novembre 1999 e nelle lettere in data 29 maggio e 2 ottobre 2000, il governo italiano ha informato la Commissione del fatto che l'Assemblea regionale della Sicilia non ha adottato il disegno di legge regionale in questione e che lo sostituirà con uno nuovo.

- (10) In tali circostanze, la procedura di esame avviata dalla Commissione nei confronti della disposizione in questione è senza oggetto, in quanto il disegno di legge regionale non sarà più adottato e la notifica è stata ritirata.
- (11) Di conseguenza la procedura dev'essere chiusa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 (attualmente articolo 88) del trattato CE (¹), dato che la notifica è ormai senza oggetto.

Conclusione

(12) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene giustificato chiudere la procedura d'esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La procedura di esame avviata nei confronti dell'articolo 21, paragrafo 3, del disegno di legge regionale italiana (Regione Sicilia) n. 368.2.XII «Disposizioni organiche in materia di pesca e di attività marinare. Norme in materia di acque interne» è chiusa.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2001

che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

[notificata con il numero C(2001) 398]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/171/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- La direttiva 94/62/CE stabilisce, all'articolo 11, una graduale riduzione della concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi.
- (2) I dati relativi ai primi anni di applicazione dell'articolo 11 hanno evidenziato l'esistenza di un problema peculiare al settore del vetro, in quanto il vetro riciclato viene contaminato da materiale vitreo contenente elevate percentuali di piombo.
- (3) Una applicazione totale del tetto di 100 ppm, prevista entro il termine del 30 giugno 2001, potrebbe dar luogo a una riduzione dell'impiego del vetro riciclato allo scopo di rispettare la disposizione di cui all'articolo 11, e quindi a un risultato ecologicamente negativo.
- (4) La deroga interessa gli imballaggi in vetro e ne tiene in considerazione le caratteristiche relative alle emissioni di metalli pesanti, incoraggiando l'utilizzo sempre maggiore del vetro riciclato.
- (5) La presente deroga riguarda il limite di 100 ppm.
- (6) Qualora le autorità competenti ne facciano richiesta i produttori sono tenuti a fornire i dati numerici relativi ai propri impianti e la descrizione dei metodi di misurazione impiegati.
- (7) La presente deroga cessa di avere effetto dopo il termine del 30 giugno 2006, salvo che tale termine non venga prorogato conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica agli imballaggi in vetro disciplinati dalla direttiva 94/62/CE e intende stabilire le condizioni

alle quali vengono derogati i livelli di concentrazione di cui all'articolo 11 della suddetta direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione:

- si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE,
- per «introduzione deliberata» si intende l'atto di utilizzare volontariamente una sostanza nella formulazione di un imballaggio o di un componente di imballaggio qualora si desideri assicurarne la presenza nell'imballaggio finale o in suo componente, al fine di garantire una caratteristica, una presentazione o una qualità specifiche. L'impiego di materiale riciclato quale materia prima per la produzione di nuovi materiali di imballaggio non è considerato «introduzione deliberata», anche se una parte di tali materiali riciclati può contenere metalli regolamentati.

Articolo 3

Dopo il termine del 30 giugno 2001, gli imballaggi in vetro possono superare il limite di 100 ppm per peso stabilito dall'articolo 11 della direttiva 94/62/CE, purché siano rispettate tutte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione.

Articolo 4

È vietata l'introduzione deliberata di piombo, cadmio, mercurio o cromo esavalente nel processo di produzione.

Il materiale di imballaggio può superare i limiti di concentrazione solo a seguito dell'aggiunta di materiale riciclato.

Articolo 5

Qualora il livello medio di concentrazione di metalli pesanti superi il valore limite di 200 ppm su una base di rilevazione di dodici mesi consecutivi, relativa alla produzione di ciascuna fornace di vetro e tale da rappresentare l'attività ordinaria e regolare, il produttore o un suo rappresentante autorizzato presenta un rapporto alle autorità competenti degli Stati membri. Tale rapporto deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

- dati numerici rilevati,
- descrizione dei metodi di misurazione impiegati,

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

 fonti ritenute responsabili della presenza di metalli pesanti in concentrazione elevata,

IT

 descrizione dettagliata delle misure adottate per ridurre il livello eccessivo di concentrazione dei metalli pesanti.

Qualora né il produttore né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti all'interno dell'Unione europea, l'obbligo di presentare il rapporto alle autorità competenti incombe alla persona che immette in commercio il prodotto nel territorio comunitario.

I dati numerici rilevati presso gli impianti di produzione e i metodi di misurazione impiegati devono essere messi a disposizione delle autorità competenti ogniqualvolta queste ne facciano richiesta.

Articolo 6

La presente decisione cessa di essere in vigore dopo il 30 giugno 2006, a meno che non ne venga prorogata la validità, in particolar modo sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5 della presente decisione e dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2001.

Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2001

recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/145/CE

[notificata con il numero C(2001) 681]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/172/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/ 118/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/ 118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito.
- La situazione dell'afta epizootica in talune zone del (2) Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri e delle zone britanniche indenni da tale malattia in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.
- Il Regno Unito ha adottato misure ai sensi della direttiva (3) 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica (4), modificata da ultimo dalla direttiva 92/380/CEE della Commissione (5), ed ha preso altresì ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, in particolare il divieto di spostamento degli animali sensibili in Gran Bretagna.
- (4) La situazione della malattia in alcune zone del Regno Unito esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dal Regno Unito con l'adozione di ulteriori misure di protezione comunitarie.
- In attesa della riunione del comitato veterinario permanente e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione ha preso misure provvisorie con l'adozione della decisione 2001/145/CE, del 21 febbraio

2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (6).

- Per adattare le misure suddette alla situazione epidemiologica attuale, è necessario istituire alcune misure di protezione e revocare la decisione 2001/145/CE.
- La situazione sarà riesaminata nella riunione del comi-(7) tato veterinario permanente prevista per il 7 marzo 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (8)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, il Regno Unito provvede affinché:

- 1) non siano spostati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;
- 2) non siano spediti o trasportati animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.
 - Fatto salvo il divieto di spostamento degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicato dalle competenti autorità del Regno Unito e in deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le zone elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia;
- 3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (7), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/ 20/CE (8), che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio (9), modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione (10), che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:

⁽¹) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (²) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (³) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (⁴) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11. (⁵) GU L 198 del 17.7.1992, pag. 54.

^(°) GU L 53 del 23.2.2001, pag. 25. (°) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (°) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35. (°) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. (10) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

«Animali conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito»;

ΙT

- 4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 3, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:
 - «Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2001/ 172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito»;
- 5) i movimenti verso altri Stati membri di animali scortati da un certificato sanitario menzionati al punto 3 o al punto 4 sono autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

- Il Regno Unito non spedisce carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.
- Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 1º febbraio 2001, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire da tale data siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I;
- b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punto 1, in un macello situato in una zona elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati; tali carni possono essere commercializzate soltanto nel Regno Unito;
- c) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nella zona elencata nell'allegato I alle condizioni seguenti:

- nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alle lettere a) e b) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (1), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche,
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario.
- le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.
- Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 3

- Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o elaborati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.
- Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/ 215/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE del Consiglio (3), né ai prodotti a base di carne definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE del Consiglio (5), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.
- Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) ai prodotti a base di carne elaborati con carni ottenute da animali artiodattili macellati anteriormente al 1º febbraio 2001, a condizione che tali prodotti siano chiaramente identificati e che a partire da tale data siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I;

pag. 35). (5) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

⁽¹) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69) e modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995,

pag. 7).

(2) GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

(3) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 16.

(4) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU L 268 del 14.9.1992,

b) ai prodotti a base di carne elaborati negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti:

IT

- tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
- tutti i prodotti a base di carne impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati con carni fresche di animali allevati e macellati fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- tutti i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato A, capitolo VII, della direttiva 77/99/CEE,
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario.
- i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;
- c) ai prodotti a base di carne elaborati nelle parti del territorio non incluse nell'allegato I con carni ottenute anteriormente al 1º febbraio 2001 e provenienti da parti del territorio incluse nell'allegato I, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I.
- 4. I prodotti a base di carne spediti dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura:
 - «Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
- 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono spediti in contenitori ermeticamente sigillati, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 4

1. Il Regno Unito non spedisce latte destinato al consumo umano o non umano proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

- 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte destinato al consumo umano o non umano che abbia subito almeno:
- a) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, seguita da un secondo trattamento termico mediante pastorizzazione ad alta temperatura, UHT, sterilizzazione o da un processo di essiccazione che include un trattamento termico di effetto equivalente ai trattamenti di cui sopra; oppure
- b) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, unitamente ad un trattamento mediante il quale il pH viene portato ad un livello inferiore a 6 e mantenuto a tale livello per almeno un'ora.
- 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'allegato I alle condizioni seguenti:
- a) tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati fuori delle zone elencate nell'allegato I;
- b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- c) il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I;
- d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle zone elencate nell'allegato I verso gli stabilimenti di cui sopra si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle zone elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;
- e) il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.
- 4. Il latte spedito dal Regno Unito in altri Stati membri deve essere accompagnato da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:
 - «Latte conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
- 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), e spedito in contenitori ermeticamente sigillati oppure che è stato lavorato in un sistema di produzione automatizzato che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 5

- 1. Il Regno Unito non spedisce prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano o non umano provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.
- 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

IT

- a) ai prodotti lattiero-caseari elaborati anteriormente al 1º febbraio 2001;
- b) ai prodotti lattiero-caseari elaborati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3;
- c) ai prodotti lattiero-caseari che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 71,7 °C, fermo restando che tale trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle rispettive norme sanitarie stabilite dalla presente decisione.
- 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'allegato I alle condizioni seguenti:
 - tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I,
 - tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I,
 - lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
 - i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I,
 - il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;
- b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio fuori delle zone elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 1º febbraio 2001 e proveniente da parti del territorio elencate nell'allegato I, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I.
- 4. I prodotti lattiero-caseari spediti dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:
 - «Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante

misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti lattiero-caseari conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure che sono stati elaborati in un sistema di produzione automatizzato che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 6

- 1. Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'allegato I.
- 2. Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.
- 3. Tale divieto non si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni surgelati della specie bovina prodotti anteriormente al 1º febbraio 2001.
- 4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio (¹), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna lo sperma bovino surgelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:
 - «Sperma bovino surgelato conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
- 5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/556/CEE del Consiglio (²), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

«Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 7

- 1. Il Regno Unito non spedisce pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.
- 2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al **1º febbraio 2001** o conformi alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo 3, paragrafo 1A, dal secondo al quinto trattino, o paragrafo 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE. Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. (2) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

3. Il Regno Unito provvede affinché le pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato recante la seguente dicitura:

IT

«Pelli conformi alle decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

- 4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli conformi che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che siano scortate da un documento commerciale attestante che sono rispettate le condizioni di trattamento suddette.
- 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento suddette sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, in conformità dell'articolo 9.

Articolo 8

- 1. Il Regno Unito non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prodotti dopo il **1º febbraio 2001** provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.
- 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 che abbiano subito:
 - un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure
 - un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C;
- b) al sangue e prodotti sanguigni definiti al capitolo 7 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE che sono stati sottoposti a:
 - trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
 - irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
 - modifica del pH in pH 5 per almeno 2 ore, seguita da un test di efficacia;
- c) allo strutto e ai grassi pressati o fusi che hanno subito il trattamento termico prescritto dall'allegato I, capitolo 9, punto 2A, della direttiva 92/118/CEE;

- d) agli involucri di origine animale cui si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'allegato I, capitolo 2, punto B, della direttiva 92/118/CEE;
- e) alla lana di pecora e pelo di ruminante non trattati, debitamente imballati e secchi:
- f) ad alimenti semiumidi ed essiccati per animali conformi ai requisiti di cui, rispettivamente, all'allegato I, capitolo 4, punti 2 e 3, della direttiva 92/118/CEE;
- g) a prodotti composti che non sono sottoposti ad ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, fermo restando che il trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le rispettive condizioni sanitarie stabilite dalla presente decisione.
- 3. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento richieste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla rispettiva normativa comunitaria, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 9

Ove sia fatto riferimento al presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia vistato e vi sia acclusa copia del certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato e constatato conforme ai requisiti della normativa comunitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica e che sono applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali ricontaminazioni da virus aftoso dopo il trattamento.

Questa certificazione di verifica del processo di produzione deve recare un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza e potrà essere rinnovata previa ispezione dello stabilimento.

Articolo 10

Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 11

IT

- 1. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito non spediscono animali vivi di specie sensibili verso le parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.
- 2. Fatte salve le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure caute-lative opportune, compreso l'isolamento degli animali sensibili e l'abbattimento preventivo di ovini, caprini, cervidi e camelidi spediti dal Regno Unito tra il 1º e il 21 febbraio 2001.

Le misure cautelative di cui al precedente comma sono adottate fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio (¹), modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE (²).

Articolo 12

La decisione 2001/145/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 13

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

La presente decisione si applica fino alle ore 24.00 del 9 marzo 2001.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Regno Unito

ALLEGATO II

Regno Unito

⁽¹) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (²) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.